

ALLEGATO B

**PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della
D.G.R n.**

C.6 Procedimento relativo al rimborso a favore degli utenti del valore versato per l'Agevolazione

Il rimborso a favore degli utenti è effettuato nei casi di:

- rinuncia all'agevolazione;
- decesso del titolare;
- cambio della tipologia di agevolazione tariffaria per variazione dei requisiti previsti;
- pagamenti erronei.

Termini di validità del rimborso:

- il rimborso corrisponde al valore economico riferito al periodo di mancato godimento del beneficio, decorrente dalla data di richiesta di rimborso, da parte del cittadino e sino alla scadenza naturale del versamento effettuato, ad eccezione del caso in cui il beneficiario sia deceduto;
- per i beneficiari deceduti il rimborso è calcolato dalla data del decesso; l'atto risulta eseguibile solo a seguito di idonea comunicazione dell'avvenuto decesso, corredata della documentazione indicata nel modulo di cui al successivo punto 1., e presentata dagli eredi agli uffici regionali competenti della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità o presso una delle sedi degli Uffici Territoriali Regionali;
- il rimborso è riconosciuto da Regione e la quota rimborsata all'utente è scomputata dal calcolo della valorizzazione economica riconosciuta alle aziende di trasporto;
- il rimborso non può essere riconosciuto in caso di restituzione dell'agevolazione tariffaria per mancanza di uno o più dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti al momento del pagamento, mentre il rimborso è consentito in caso di sussistenza dei requisiti al momento del pagamento e di perdita di uno o più dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti avvenuta in un momento successivo al pagamento;

- l'importo del rimborso è pari alla quota relativa alle mensilità mancanti alla scadenza dal momento di effettuazione della richiesta di rimborso / decesso. Il mese in cui avviene la richiesta/decesso è calcolato se la stessa/o è avvenuta/o entro il giorno 15 del mese.
Per ogni mensilità è rimborsato 1/12 del valore dell'abbonamento annuale pagato;
- il rimborso si effettua solo per importi di valore superiore a 20 euro;

Procedimento di riconoscimento del rimborso:

1. l'utente chiede il rimborso attraverso la compilazione del modulo disponibile sul sito internet della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità e presso tutte le sedi degli Uffici Territoriali Regionali, corredato dalla documentazione ivi indicata in relazione al caso di specie; per tutte le tipologie di richiesta di rimborso deve essere allegata la ricevuta di pagamento in originale e la tessera elettronica;
2. l'utente invia la richiesta al Protocollo Generale Regionale o alla sede dell'Ufficio Territoriale Regionale di riferimento, oppure la trasmette online all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità;
3. gli uffici regionali competenti verificano entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di protocollazione, la presenza di tutta la documentazione necessaria e indicata al precedente punto 1;
4. il termine di 60 giorni di cui al punto 3., ai sensi della l.r. n. 1/2012, si interrompe in caso di richiesta all'utente di integrazioni per incompletezza o irregolarità della domanda; in tal caso Regione indica un termine per provvedere non inferiore a 10 giorni; i termini iniziano nuovamente a decorrere dall'avvenuta regolarizzazione o dal completamento della domanda;
5. al completamento dell'istruttoria, ed entro i successivi 30 giorni, sono predisposti gli atti amministrativi e contabili per dar corso al rimborso a favore del cittadino beneficiario con l'accredito della somma spettante o con il preavviso di diniego motivato della richiesta di rimborso.

6. il beneficiario deve procedere alla riscossione del credito oggetto del rimborso entro 12 mesi dall'emissione del mandato di pagamento da parte di Regione; decorso il suddetto termine di 12 mesi il beneficiario si considera decaduto dal diritto alla riscossione del rimborso;